Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 16 luglio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(4390)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica con Suo decreto del 10 maggio 1965, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle coraggiose azioni compiute nel luogo e nel giorno a fianco di ciascuna indicate.

Medaglie d'argento

Carabiniere **BARBERA Antonino,** il 17 settembre 1964 in Taurianova (Reggio Calabria).

Con generoso altruismo ed alto senso del dovere, affrontava da solo, incurante del rischio personale, un pericolosissimo demente armato di un bastone e di una pistola. Dopo violenta colluttazione, toltogli il bastone, stava per immobiliz-

zarlo, ma veniva colpito da un proiettile della pistola, fulmineamente estratta dal mentecatto. Benchè gravemente ferito ad un occhio, persisteva nel tentativo di catturare l'energumeno fino allo stremo delle forze.

Medaglie di bronzo

DECCALZI Aldo, il 3 aprile 1964 in Albenga (Savona).

Con nobile impulso, incurante del grave rischio, si tuffava, completamente vestito, in un fiume per soccorrere due compagni che — trascinati al largo — stavano per essere travolti dalla corrente. Dopo strenui sforzi, riusciva a sospingerli verso la riva, salvandoli da sicura morte.

Carabiniere a cavallo **GROSSO Giovanni,** il 19 aprile 1964 in Acate (Ragusa).

Durante una gara ippica, accortosi che un cavallo imbizzarrito si dirigeva verso il pubblico, con generoso slancio e sprezzo del pericolo, accorreva in aiuto di due bambini — che terrorizzati non erano riusciti ad allontanarsi — e li poneva in salvo. Nel nobile intervento veniva colpito dai piedi del quadrupede, riportando delle ferite.

Carabiniere **INZIRILLO Filippo,** il 6 luglio 1964 in Castelvetrano, frazione Marinella (Trapani).

Con nobile impulso, si tuffava in mare agitato per soccorrere un giovane che, a notevole distanza dalla riva, correva pericolo di annegare, riuscendo, dopo notevoli rischiosi sforzi, a trarlo in salvo.

GUGLIELMUCCI Donato, il 2 ottobre 1964 in Lagundo (Bolzano).

Con prontezza e decisione, incurante del pericolo, s'introduceva in un locale in fiamme, riuscendo a trarre in salvo una persona. Coadiuvato da due volenterosi si prodigava, quindi, nello spegnimento dell'incendio, evitando così che si propagasse alla abitazioni sovrastanti.

FERRERO Ernesto, il 5 dicembre 1964 in Colcavagno (Asti).

Con nobile altruismo e sprezzo del pericolo, introdottosi in una cascina in preda alle fiamme, poneva in salvo una persona e si prodigava, quindi, nonostante le ustioni riportate, nel limitare i danni dell'incendio, riuscendo a portare in luogo sicuro il bestiame, già lambito dal fuoco.

Maresciallo capo dei carabinieri **DE PALMA Saverio,** il 24 gennaio 1965 in Santa Paolina (Avellino).

Con alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, accorreva in uno stabile in preda alle fiamme e riusciva a trarre in salvo, superando gravi difficoltà, due bambini e due vecchie donne — di cui una paralitica — rimasti bloccati nei locali del secondo piano. Successivamente, benchè stremato nelle forze e intossicato dal fumo, si prodigava, coadiuvato da altri volenterosi, nello spegnimento dell'incendio.

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza

Il Ministro per l'interno in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

PORRO Carlo, il 3 aprile 1964 in Albenga (Savona).

D'ARCO Francesco, il 27 luglio 1964 in Castellammare di Stabia (Napoli).

Guardia di pubblica sicurezza **PRATICO' Alfredo,** il 22 luglio e 30 agosto 1964 in Pozzuoli (Napoli).

Guardia di pubblica sicurezza **RIZZI Lorenzo,** il 22 luglio e 30 agosto 1964 in Pozzuoli (Napoli).

Guardia di pubblica sicurezza **SATURNO Aniello,** il 26 luglio, 20 e 30 agosto 1964 in Fregene (Roma).

Brigadiere dei carabinieri **CUCCO Guido,** il 2 ottobre 1964 in Lagundo (Bolzano).

SILLER Paolo, il 2 ottobre 1964 in Lagundo (Bolzano).

Vigile del fuoco **ROCCHI Sante,** il 16 novembre 1964 in Guidonia, località Esprete (Roma).

(3895)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 1672.

Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Soverato (Catanzaro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale alberghiero di Stato in Soverato, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Soverato (Catanzaro) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);

addetto ai servizi alberghieri di sala e bar (biennale);

addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto possono essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni lingue straniere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo degli Istituti professionali alberghieri, per il turismo, per il commercio e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

I personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 63.400.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le dispo-

sizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — CORONA — COLOMBO — —

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 35. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale alberghiero di Stato di Soverato (Catanzaro)

n. 1 Sezione per addetto ai servizi di cucina (biennale)
n. 1 Sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale)
n. 1 Sezione per addetto alla segreteria e all'amministrazione alberghiera (triennale)
per complessive classi n. 7.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo A)	4
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	2
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Aiutanti tecnici	—
7. Magazzinieri	—
8. Bidelli	3
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 122 settimanali.	
10. Incarichi d'insegnamento tecnico pratico per complessive ore 58 settimanali (1).	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1673.**

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Trani (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per il commercio in Trani, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Trani (Bari) una Scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale di Trani è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati. Dalla stessa data la sezione staccata di Canosa di Puglia e la Scuola tecnica commerciale di Corato vengono trasformate in scuole coordinate del predetto Istituto.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
stenodattilografo (biennale);
segretario d'azienda (triennale);
contabile d'azienda (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; materie di cultura professionale; matematica; materie di tecnica professionale; lingue estere; dattilografia; stenografia; pratica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche della scuola stessa, da insegnanti di materie culturali, da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo preside, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri, per il turismo e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali a norma dellle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889 sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo negli Istituti e Scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio, su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino Scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante e amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 59.400.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — MEDICI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 11. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Trani (Bari)

n. 1 sezione per stenodattilografo (biennale)
n. 1 sezione per segretario d'azienda (triennale)
n. 1 sezione per contabile d'azienda (triennale)
per complessive n. 8 classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre d'insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Segretario economo	1
4. Applicati	2
5. Aiutanti tecnici	—
6. Magazzinieri	—
7. Bidelli	3
Personale incaricato	
8. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 174 settimanali.	

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 1674.

Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Recoaro Terme (Vicenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale alberghiero di Stato in Recoaro Terme, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Recoaro Terme (Vicenza) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);

addetto ai servizi alberghieri di sala e bar (biennale);

addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto possono essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; tecnica professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; nozioni di merceologia; nozioni di enologia; igiene professionale; lingue estere; esercitazioni lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo degli Istituti professionali alberghieri, per il turismo, per il commercio e tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici commerciali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

I personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo del la produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 63.400.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — CORONA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 34. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale alberghiero di Stato di Recoaro Terme (Vicenza)

n. 1 Sezione per addetto ai servizi di cucina (biennale)
n. 1 Sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale)
n. 1 Sezione per addetto alla segreteria e all'amministrazione alberghiera (triennale)
per complessive classi n. 7.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo A)	4
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	2
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Aiutanti tecnici	—
7. Magazzinieri	—
8. Bidelli	3

Personale incaricato

9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 122 settimanali.
10. Incarichi d'insegnamento tecnico pratico per complessive ore 58 settimanali (1).

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. **792.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Papirologia giuridica;
Diritto greco;
Criminologia;
Politica economica;
Storia delle dottrine economiche;
Teoria generale del diritto;
Diritto pubblico comparato.

Gli insegnamenti complementari di « Diritto coloniale » e di « Diritto dell'Oriente mediterraneo » sono soppressi.

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Antropologia criminale;
Endocrinologia ostetrico-ginecologica;
Citochimica e istochimica.

Art. 30. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

Chimica metallurgica;
Corrosione e protezione dei metalli;
Metallografia.

Nell'art. 37, relativo alle modalità di esami del corso di laurea in Scienze naturali, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Non possono sostenere l'esame di Botanica I gli studenti che non hanno superato gli esami di Istituzioni di matematiche, di Chimica generale ed inorganica e di Fisica ».

Art. 39. — L'insegnamento complementare di « Istituzioni di patologia generale », tra le materie del corso di laurea in Scienze biologiche, è soppresso.

Nell'art. 40, relativo alle modalità di esami, del corso di laurea in Scienze biologiche, il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non potranno sostenere l'esame di Botanica I gli studenti che non abbiano superato gli esami di Istituzioni di matematiche, di Chimica generale ed inorganica e di Fisica ».

E' aggiunto il seguente comma: « Non potranno sostenere l'esame di Chimica biologica gli studenti che non abbiano superato gli esami di « Istituzioni di matematiche, di Chimica generale ed inorganica, di Fisica e di Chimica organica ».

Art. 42. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto quello di: « Geotecnica ».

L'insegnamento complementare di « Esplorazione geologica del sottosuolo » è abrogato e sostituito con quello di « Rilevamento geologico ».

Art. 111. — La Scuola di specializzazione in Igiene è trasformata in « Scuola di specializzazione in Igiene ed Epidemiologia con il seguente piano degli studi.

1° *Anno*:

1) Epidemiologia generale e speciale delle malattie infettive (comprese le zoonosi);

2) Nozioni in Patologia e clinica delle malattie infettive;

3) Microbiologia (con particolare riguardo alla diagnosi di laboratorio delle malattie infettive ed ai metodi d'indagine epidemiologica;

4) Parassitologia;

5) Elementi di statistica metodologica - Statistica demografica e sanitaria.

2° *Anno*:

1) Epidemiologia delle malattie dell'apparato cardiocircolatorio, dell'apparato respiratorio, dei tumori, della malattia reumatica, ecc.;

2) Nozioni di patologia e clinica delle malattie dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardiocircolatorio, dei tumori, dell'affezione reumatica, ecc.;

3) Igiene tecnica Approvvigionamento idrico Raccolta e smaltimento dei rifiuti dell'abitato - Ventilazione, riscaldamento e condizionamento dell'aria;

4) Ordinamento sanitario - Legislazione sanitaria Sistemi di assistenza sanitaria e sociale;

5) Nozioni di Chimica e fisica applicata all'igiene.

L'art. 116, relativo alla Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro

Art. 116. — La durata del corso è di due anni.

Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di venti per il primo anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

Patologia del lavoro;
Ematologia professionale;
Igiene del lavoro;
Traumatologia del lavoro;
Psicologia del lavoro;
Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Assicurazioni sociali;
Medicina preventiva dei lavoratori;
Malattie infettive di origine professionale e zoonosi;
Dermatologia professionale;
Tecnologia industriale;
Statistica sanitaria;
Ingegneria sanitaria.

Tutti i corsi teorici vengono tenuti durante il primo anno ed hanno la durata di 16 settimane effettive con lezioni al lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 12.

L'insegnamento di « Tecnologia industriale » prevede visite a stabilimenti industriali.

Al termine del ciclo di lezioni di ciascun insegnamento si tiene un esame orale.

Il secondo anno di corso è riservato ai tirocini pratici, ed ha la durata di sette mesi. Esso comprende: tirocinio in ambulatori di fabbrica (due mesi), tirocinio in ambulatori di traumatologia (un mese), tirocinio in clinica (quattro mesi).

Al fine del corso gli specializzandi devono sostenere un esame scritto e orale di « Medicina del lavoro ».

L'art. 119, relativo alla Scuola di specializzazione in Oculistica, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in Oculistica

Art. 119. — La durata del corso è di tre anni.

Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di otto per il primo anno di corso.

Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed embriologia dell'apparato oculare;
2) Fisiologia dell'apparato oculare;
3) Semeiotica oculare;
4) Patologia oculare (I);
5) Ottica fisiologica ed anomalie della rifrazione;
6) Igiene e profilassi oculare;
7) Oftalmoscopia (I).

2° *Anno*:

1) Oftalmoscopia (II);
2) Patologia oculare (II);
3) Radiodiagnostica e radioterapia in oftalmologia;
4) Clinica oculistica (I);
5) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
6) Terapia delle malattie oculari (I);
7) Tecnica operatoria (I).

3° *Anno*:

1) Terapia delle malattie oculari (II);
2) Tecnica operatoria (II) - Esame;
3) Neuropatologia oculare;
4) Medicina legale ed infortunistica oculare;
5) Clinica oculistica (II) - Esame;
6) Nozioni di Pleottica e di Ortottica;
7) Rinologia e malattie oculari.

L'art. 120, relativo alla Scuola di specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria, è abrogato e sostituito dal seguente nuovo ordinamento e con la seguente nuova denominazione.

Scuola di specializzazione
in Clinica odontoiatrica e stomatologica

Art. 120. — La durata del corso è di due anni.

Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di trenta per il primo anno di corso.

Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

Patologia orale;
Patologia dentale e semeiotica;
Paradontologia propedeutica;
Chirurgia dentale e anestesiologia;
Endodontia;
Gnato-ortopedia;
Propedeutica protesica;
Propedeutica radiologica;
Propedeutica odontotecnica;
Materiali;
Morfologia e istologia dentale.

Esercitazioni:

Odontoiatria conservativa (al manichino);
Chirurgia dentale;
Endodontia.

2° *Anno*:

Odontoiatria infantile;
Chirurgia orale;
Clinica gnato-ortopedica;
Clinica paradontologica;
Clinica protesica totale;
Clinica protesica parziale;
Riabilitazione protesica fissa;
Radiologia.

Esercitazioni:

Protesi - Gnato-ortopedia - Paradontopatie - Endodontia.

Inoltre lezioni integrative:

Anatomia - Otorinolaringoiatria - Clinica dermosifilopatica Medicina legale.

Al termine di ciascun anno gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso dovranno superare i colloqui nelle singole materie prima di essere ammessi ad un esame di profitto.

L'art. 122, relativo alla Scuola di specializzazione in Ostetricia e ginecologia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in Ostetricia e ginecologia

Art. 122. — La durata del corso è di quattro anni.

Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Embriogenesi, anatomia, fisiologia dell'apparato genitale femminile;
Endocrinologia ostetrica ginecologica;
Fisiologia della gravidenza del parto del puerperio;
Fisiologia dell'utero partoriente;
Fisiologia e fisiopatologia della mestruazione;
Eugenetica e genetica umana.

2° *Anno*:

La patologia gravidica e la patologia medica in gravidanza;
Le distocie;
La patologia puerperale;
La patologia emocoagulatoria, le emopatie, la emoterapia in ostetricia e ginecologia;
Puericoltura prenatale;
Urologia ostetrica e ginecologia;
Radiologia, radio-diagnostica, radioterapia ostetrica e ginecologica.

3° *Anno*:

Diagnostica generale ostetrica e ginecologica. Le diagnosi di laboratorio. La colpocitologia;
Oncologia generale ginecologica. Anatomia patologica;
Puericoltura perinatale e post-natale. Fisiopatologia e patologia neonatale;
Neuropsichiatria ostetrica e ginecologica;
Medicina forense in ostetricia;
Anestesia nel parto e nelle operazioni ostetriche e ginecologiche;
Operazioni ostetriche e tecnica operativa.

4° *Anno*:

Patologia del lavoro e gravidanza: profilassi in gravidanza;
Ortopedia neonatale e infantile:
Malattie chirurgiche del neonato;
La patologia del neonato e del lattante;
Dimostrazioni cliniche ed esercitazioni diagnostiche (3° e 4ª anno);
Internato fisso obbligatorio per almeno un semestre nel secondo biennio.

L'art. 125, relativo alla Scuola di specializzazione in psichiatria, il terzo e quarto comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: « La Scuola ha sede presso lo Istituto di clinica psichiatrica.

Direttore della Scuola è il direttore dell'Istituto di psichiatria ».

Il sesto comma è abrogato e sostituito dal seguente: « Durante i tre anni di corso gli specializzandi debbono prestare servizio di internato nei reparti dello Istituto di psichiatria e in quelli della Clinica delle malattie nervose e mentali, ai quali vengono assegnati ».

L'art. 147, relativo alla Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione e dietetica, il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « Il direttore della Scuola è il professore ufficiale di Chimica biologica ».

Dopo l'art. 171, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in Medicina nucleare ed in Chirurgia dell'infanzia con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in Medicina nucleare

Art. 172. — La durata del corso è di due anni.

I posti disponibili per il primo anno sono otto.

Si possono iscrivere i laureati in medicina e chirurgia.

Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Fondamenti fisici e tecnici;
2) Fondamenti biologici;
3) Fondamenti metodologici.

2° *Anno*:

4) Applicazioni diagnostiche;
5) Applicazioni terapeutiche;
6) Radioprotezione.

Gli allievi debbono sostenere esami di profitto nelle materie di insegnamento.

Scuola di specializzazione in Chirurgia dell'infanzia

Art. 173. — La durata del corso di studi per il conseguimento della specialità in chirurgia dell'infanzia è fissato in anni due.

Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno di corso.

Art. 174. — La direzione della Scuola è affidata al titolare dell'insegnamento di Clinica chirurgica generale.

Art. 175. — Possono ottenere l'iscrizione alla Scuola, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specialista in Chirurgia generale, o abbiano conseguito la libera docenza in Clinica o Patologia o Semeiotica o Anatomia chirurgica o Chirurgia pediatrica.

Art. 176. — Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali, oltre ad un periodo di internato obbligatorio.

Art. 177. — Gli argomenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia patologica delle malattie chirurgiche dell'infanzia e teratologia;
Patologia chirurgica e semeiotica chirurgica;
Diagnostica radiologica delle malattie chirurgiche della infanzia;
Diagnostica e clinica delle malattie cardiocircolatorie dell'infanzia;
Clinica pediatrica;
Anestesia e rianimazione;
Clinica chirurgica (biennale).

2° *Anno*:
Chirurgia plastica nell'infanzia;
Otorinolaringologia nell'infanzia;
Ortopedia e traumatologia nell'infanzia;
Urologia nell'infanzia;
Neurochirurgia nell'infanzia;
Chirurgia d'urgenza nell'infanzia;
Chirurgia cardio-toracica nell'infanzia;
Clinica chirurgica (biennale).

Art. 178. — La frequenza alle lezioni ed alle conferenze è obbligatoria al pari del periodo di internato.

Art. 179. — Al termine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza, dovranno sostenere gli esami di profitto nelle materie oggetto di insegnamento; l'esame di Clinica chirurgica viene sostenuto alla fine del secondo anno di corso.

Art. 180. — Al termine del corso di specializzazione gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su argomento attinente al corso stesso e sostenere l'esame di diploma secondo le norme speciali per le Scuole di specializzazione della Facoltà.

Art. 174 (già 155), contenente norme comuni alle Scuole di specializzazione in Coltivazioni irrigue ed in Zootecnica presso la Facoltà di agraria, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per essere ammessi alle Scuole predette occorre:

a) presentare domanda su carta legale diretta al rettore, corredata dai documenti indicati nel manifesto pubblicato annualmente dall'Università;

b) versare le tasse, soprattasse e gli eventuali contributi che verranno stabiliti di anno in anno, dal Consiglio di amministrazione uditi il Senato accademico ed il Consiglio di Facoltà ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1965, n. **793**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico per geometri « Giovan Battista Aleotti » di Ferrara.

N. 793. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico per geometri « Giovan Battista Aleotti » di Ferrara viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1965, n. **794**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « C. I. Giulio » di Torino.

N. 794. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « C. I. Giulio » di Torino viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. **795**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Carignano (Torino).

N. 795. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Carignano (Torino) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. **796**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Melzo (Milano).

N. 796. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Melzo (Milano) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **797**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della Parrocchia di Sant'Apollinare del comune di Monterchi (Arezzo) nella Chiesa di Santa Maria della Pace, nello stesso Comune, col titolo di « Parrocchia di Sant'Apollinare in Santa Maria della Pace a Le Ville ».

N. 797. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sansepolcro in data 6 agosto 1963, relativo al trasferimento della sede alla Parrocchia di Sant'Apollinare, in località Poggio del comune di Monterchi (Arezzo), nella Chiesa di Santa Maria della Pace, in frazione Le Ville dello stesso Comune, assumendo il titolo di « Parrocchia di Sant'Apollinare in Santa Maria della Pace a Le Ville ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1965.
Nomina di un componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti in data 10 gennaio 1964, n. 1991 e 1990, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1964, al registro n. 8, rispettivamente ai fogli numeri 95 e 94, con il primo dei quali è stato provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1964-10 gennaio 1966, mentre con il secondo si è provveduto all'attribuzione delle competenze e all'assegnazione dei singoli membri alle sei Sezioni del suddetto Consesso;

Considerato che l'ispettore generale dott. ing. Michele Tecchia è stato destinato a prestare servizio al Ministero dei lavori pubblici a decorrere dal 1° marzo 1965, per cui occorre provvedere alla sua nomina a componente del sopracitato Consesso ed all'assegnazione ad una Sezione del Consiglio stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 1° marzo 1965, l'ispettore generale dott. ing. Michele Tecchia, è chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con assegnazione alla Sezione 5ª.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1965
Registro n. 20 *Lavori pubblici, foglio n.* 376

(4648)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.
Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale degli Istituti di previdenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, gestioni annesse e sezioni autonome di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale e gli uffici direttivi finanziari;

Visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sul sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari;

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali;

Vista la legge 6 luglio 1939, n. 1035, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;

Vista la legge 25 luglio 1941, n. 934, che approva lo ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali;

Visto il decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 1° settembre 1947, n. 883, concernente la istituzione della Direzione generale degli istituti di previdenza;

Vista la legge 11 aprile 1955, n. 379, concernente miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro;

Vista la legge 19 ottobre 1956, n. 1224, riguardante le sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 13 giugno 1962, n. 855, che approva le norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1963, riguardante l'ordinamento della Direzione generale degli istituti di previdenza;

Considerata la necessità di stabilire un nuovo ordinamento dei servizi di detta Direzione generale e di determinare — ai sensi dell'art. 160 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 — le attribuzioni particolari dei funzionari direttivi che vi prestano servizio;

Decreta:

PARTE I

Art. 1.

L'organizzazione degli uffici della Direzione generale degli Istituti di previdenza è la seguente:

Uffici alle dirette dipendenze del direttore generale

Segreteria e affari riservati.
Ufficio rapporti Commissione di vigilanza e Consiglio di amministrazione.
Ufficio organizzazione - Metodo e centro meccanografico.
Servizi ispettivi.

Ispettorato generale servizi amministrativi e generali

Divisione I. — Personale e affari amministrativi.
Divisione II. — Servizi generali.

Ispettorato generale per il servizio legislativo tecnico e contenzioso

Divisione III. — Servizio legislativo.
Divisione IV. — Contenzioso e quesiti.
Divisione V. — Servizio tecnico attuariale.

Ispettorato generale per la vigilanza sulle entrate

Divisione VI. — Contributi previdenziali.

Divisione VII. — Quote ammortamento mutui.

Divisione VIII. — Quote ammortamento sovvenzioni agli iscritti alle Casse pensioni. Canoni locazione immobili.

Ispettorato generale iscrizioni Cassa dipendenti enti locali Italia settentrionale

Divisione IX. — Accertamenti e riscatti per dipendenti da enti del Piemonte, Aosta, Veneto, Liguria e Marche.

Divisione X. — Accertamenti e riscatti per dipendenti da enti della Lombardia, Emilia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige.

Ispettorato generale iscrizioni cassa dipendenti enti locali Italia centro meridionale e insulare

Divisione XI. — Accertamenti e riscatti per dipendenti da enti della Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Calabria.

Divisione XII. — Accertamenti e riscatti per dipendenti da enti della Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia.

Ispettorato generale pensioni dirette, indirette e di riversibilità cassa dipendenti enti locali

Divisione XIII. — Pensioni riguardanti iscritti Italia settentrionale.

Divisione XIV. — Pensioni riguardanti iscritti Italia centro-meridionale e insulare.

Ispettorato generale indennità e pagamenti cassa dipendenti enti locali - Pagamenti casse sanitari, ufficiali giudiziari, insegnanti d'asilo e scuole elementari parificate.

Divisione XV. — Indennità iscritti Cassa dipendenti enti locali - Pagamenti assegni di quiescenza, decreti e relative deliberazioni riguardanti le Casse sanitari. ufficiali giudiziari ed insegnanti d'asilo e scuole elementari parificate.

Divisione XVI. — Pagamenti assegni di quiescenza, decreti e relative deliberazioni riguardanti la Cassa dipendenti enti locali.

Ispettorato generale accertamenti e trattamenti di quiescenza Casse sanitari, ufficiali giudiziari e insegnanti d'asilo e scuole elementari parificate.

Divisione XVII. — Accertamenti e riscatti Cassa sanitari.

Divisione XVIII. — Trattamenti di quiescenza Cassa sanitari.

Divisione XIX. — Accertamenti, riscatti e trattamenti di quiescenza Cassa ufficiali giudiziari.

Divisione XX. — Accertamenti, riscatti e trattamenti di quiescenza Cassa insegnanti d'asilo e scuole elementari parificate.

Ispettorato generale investimenti mobiliari

Divisione XXI. — Mutui a Comuni, Provincie e loro Consorzi - Acquisto titoli - Sconti.

Divisione XXII. — Mutui ad Enti di diritto pubblico ed a cooperative edilizie - Riscossione rate di ammortamento provvisorio mutui a cooperative.

Divisione XXIII. — Mutui individuali ai soci di cooperative edilizie.

Ispettorato generale sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione

Divisione XXIV. — Sovvenzioni agli iscritti alle Casse pensioni, dipendenti da Enti dell'Italia settentrionale.

Divisione XXV. — Sovvenzioni agli iscritti alle Casse pensioni, dipendenti da Enti dell'Italia centro-meridionale ed insulare.

Ispettorato generale investimenti immobiliari

Divisione XXVI. — Acquisto e costruzione immobili - Adempimenti relativi - Contenzioso.

Divisione XXVII. — Manutenzione immobili e adempimenti relativi, gestione dei servizi comuni a carattere continuativo e periodico.

Divisione XXVIII. — Affari riguardanti la locazione di immobili.

PARTE II

Art. 2.

Il direttore generale degli Istituti di previdenza è competente:

1) all'adozione di tutti gli atti spettantigli quale legale rappresentante e responsabile della gestione delle Casse pensioni amministrate (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali; Cassa per le pensioni ai sanitari; Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate; Casse per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari), fra i quali sono da comprendere anche i seguenti atti vincolati:

a) emissione dei titoli di spesa per assegni, medaglie di presenza e rimborso spese ai membri della Commissione di vigilanza, del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti Sezione II (Previdenza), e del Comitato per le sovvenzioni;

b) emissione dei titoli di spesa per indennità di viaggio e di soggiorno ai membri del Consiglio di amministrazione ed agli impiegati della direzione generale degli Istituti di previdenza e dell'Amministrazione finanziaria, per missioni relative ai servizi della Direzione generale;

c) emissione dei titoli di spesa per rimborso forfettario allo Stato della spesa: per stipendi agli impiegati addetti al servizio degli Istituti di previdenza presso la direzione generale e presso le direzioni provinciali del Tesoro; per contributo nelle pensioni; per assegno relativo al servizio del tesoriere centrale, quale cassiere degli Istituti predetti; per concorso nella spesa del personale della Corte dei conti per il servizio di riscontro degli atti della direzione generale;

d) emissione dei titoli di spesa per stipendi, contributi previdenziali ed assistenziali, indennità di viaggio. di soggiorno e di trasferimento, per assegni vari agli insegnanti elementari comandati ed ai segretari comunali distaccati presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza e presso le prefetture, per i servizi degli Istituti di previdenza;

e) emissione dei titoli di spesa relativi a compensi per lavoro straordinario, autorizzato annualmente con decreto ministeriale, al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso la Direzione generale, compresi i maestri comandati ed i segretari comunali distaccati, e di altre Amministrazioni dello Stato, per prestazioni rese nell'interesse degli Istituti di previdenza;

f) emissione dei titoli di spesa per l'indennità semestrale al consegnatario della Direzione generale e per l'indennità giornaliera al personale in servizio presso il centro meccanografico ed il centro fotolitografico della Direzione generale, entro il contingente numerico stabilito con decreto ministeriale;

2) alla risoluzione di questioni particolari che comportino determinazioni di massima;

3) all'adozione dei provvedimenti riguardanti l'organizzazione dei servizi di carattere generale.

Art. 3.

Le attribuzioni degli Ispettori generali preposti agli Ispettorati generali della direzione generale degli Istituti di previdenza sono le seguenti:

1) direzione e coordinamento dei servizi cui sono preposti, ferma restando la competenza del direttore generale per le questioni organizzative che tocchino i servizi di carattere generale come l'archivio e la spedizione;

2) adozione dei provvedimenti sugli affari loro attribuiti, per delega, dal direttore generale;

3) adozione di ogni altro provvedimento che, ferme restando le attribuzioni assegnate ad altri organi, con il presente decreto, sia idoneo a realizzare una più efficiente organizzazione dei servizi, la riduzione dei costi e la semplificazione delle procedure;

4) esame di ogni atto o provvedimento dei servizi cui è preposto, da sottoporre all'approvazione ed alla firma del direttore generale;

5) vigilanza sugli organi ed uffici inferiori. Segnalazione al direttore generale di tutte le irregolarità accertate e formulazione di proposte sui provvedimenti da adottare;

6) relazioni periodiche al direttore generale al fine di renderlo edotto tempestivamente dell'andamento dei servizi ai quali sono preposti.

Art. 4.

Le attribuzioni dei direttori delle divisioni e degli uffici analoghi della direzione generale degli Istituti di previdenza sono le seguenti:

1) organizzazione e direzione della divisione od ufficio, ferma restando la competenza del direttore generale per le questioni organizzative che tocchino i servizi di carattere generale come l'archivio e la spedizione;

2) adozione di tutti i provvedimenti di competenza della divisione, ad eccezione di quelli attribuiti alla competenza di altri organi da norme di legge, di regolamento o dal presente decreto;

3) adozione dei provvedimenti sugli affari loro attribuiti, per delega, dal direttore generale;

4) predisposizione di prospetti, appunti e relazioni all'Ispettore generale, preposto al servizio o, in mancanza, al direttore generale, al fine di renderlo edotto delle questioni particolari riguardanti l'andamento dell'ufficio e del personale;

5) adozione dei provvedimenti di competenza intesi a ridurre il costo del servizio e formulazione, agli organi superiori, di proposte aventi lo stesso scopo, nonchè quello del perfezionamento dei metodi di lavoro e della semplificazione dei procedimenti amministrativi;

6) richieste di documenti atti e notizie ad Amministrazioni, Enti o privati, nei casi in cui l'istruttoria predisposta dagli organi inferiori sia ritenuta insufficiente;

7) riesame degli schemi dei provvedimenti da sottoporre alla firma o all'approvazione degli organi superiori.

Art. 5.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione della Direzione generale degli Istituti di previdenza sono i seguenti:

A) comuni a tutti i direttori di sezione:

1) gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione disposti dagli organi superiori;

2) trasmissione alla ragioneria centrale degli Istituti di previdenza ed alla Corte dei conti di tutti gli atti o provvedimenti per i quali è prescritto il visto ed il controllo di detti organi;

B) per i direttori di sezione in servizio presso la Divisione I:

1) richieste di atti, dati e notizie, per la definizione degli affari di competenza del servizio, cui sono addetti;

2) richieste di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, degli atti per i quali tale pubblicazione è prescritta;

per i direttori di sezione addetti alla sezione contenzioso della Divisione IV:

1) richieste di elementi e notizie per l'istruttoria dei ricorsi in materia di iscrizione alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale, di imposizione di contributi e di trattamento di quiescenza;

2) trasmissione alle Direzioni provinciali del Tesoro, alle prefetture od ai sindaci delle decisioni degli organi giurisdizionali o dei decreti presidenziali e ministeriali di decisione, da notificare alle parti interessate;

3) trasmissione al Ministero di grazia e giustizia degli estratti dei decreti presidenziali di decisione su ricorsi straordinari, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

per i direttori di sezione addetti alla Sezione quesiti della suddetta Divisione IV:

richieste di notizie ed elementi necessari per la soluzione di questioni di massima e di quesiti, relativi agli ordinamenti delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale;

per i direttori di sezione presso la Divisione VI:

1) trasmissione dei ruoli per la riscossione di contributi previdenziali alle Direzioni provinciali del Tesoro;

2) richieste di restituzione di ruoli estinti;

3) richieste di notizie ed elementi necessari per la istruttoria delle domande di ratizzazione di debiti contributivi e di abbuoni di indennità di mora;

per i direttori di sezione in servizio presso la Divisione VII:

1) richieste di notizie, al fine di accertare i motivi delle eventuali morosità nei versamenti delle rate di ammortamento dei mutui, per predisporre i provvedimenti da adottare, nei confronti degli esattori ritardatari, circa le penalità previste dalla legge;

2) richieste di documenti, relativi alla riscossione delle rate di ammortamento dei mutui, e trasmissione, agli esattori, dei moduli di c/c postale per i versamenti da effettuare;

per i direttori di sezione in servizio presso la Divisione VIII:

trasmissione, alle Direzioni provinciali del tesoro, dei ruoli delle quote insolute inerenti alle sovvenzioni contro cessione del quinto della restribuzione;

per i direttori di sezione in servizio presso le Divisioni IX, X, XI, XII e XVII:

1) richieste di documenti e di dati per l'impianto o l'aggiornamento dei fascicoli personali, al fine di sistemare le iscrizioni obbligatorie e facoltative o di predisporre i provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi non utili di per sè a pensione, per le Casse dipendenti enti locali e sanitari, secondo la competenza di ciascuna divisione;

2) trasmissione alle Direzioni provinciali del tesoro dei ruoli relativi al ricupero di contributi non versati;

per i direttori di sezione in servizio presso le Divisione XIII, XIV e XVIII:

richieste di documenti, dati, informazioni e pareri medico-legali, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per predisporre i provvedimenti da adottare in merito alle domande di trattamento di quiescenza, con eventuale riscatto di servizi e sistemazione contributiva;

per i direttori di sezione in servizio presso la Divisione XV:

richieste di documenti, dati e notizie, al fine di:

a) acquisire tutti gli elementi necessari per predisporre i provvedimenti relativi alle domande di indennità, con eventuale riscatto di servizi e sistemazione contributiva, per gli iscritti alla Cassa dipendenti enti locali;

b) completare la documentazione necessaria per predisporre gli atti esecutivi delle deliberazioni riguardianti i trattamenti di quiescenza per gli iscritti alle Casse sanitari, ufficiali giudiziari ed insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate;

per i direttori di sezione in servizio presso la Divisione XVI:

richieste di documenti, dati e notizie, al fine di completare la documentazione necessaria per predisporre gli atti esecutivi delle deliberazioni riguardanti i trattamenti di quiescenza della Cassa dipendenti enti locali.

per i direttori di sezione in servizio presso le Divisioni XIX e XX:

richieste di documenti, dati, notizie ed elementi vari, al fine:

a) di sistemare l'iscrizione obbligatoria o facoltativa alle Casse ufficiali giudiziari ed insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate;

b) di predisporre i provvedimenti relativi a domande di riscatto o di trattamento di quiescenza degli iscritti a dette Casse;

per i direttori di sezione in servizio presso le Divisioni XXI e XXII:

1) richieste, dopo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione con le quali sono state accolte le istanze di mutuo:

a) delle attestazioni riguardanti la disponibilità di cespiti tributari delegabili a garanzia dei mutui oppure la natura della garanzia che può essere offerta, a seconda che si tratti di enti locali ovvero di altri enti privi di potestà tributaria;

b) dei documenti necessari ai fini della concessione formale del mutuo;

2) richieste, dopo la registrazione — presso la Corte dei conti — del provvedimento concessivo del mutuo, della domanda di erogazione del mutuo stesso e, ove occorra, degli atti autorizzativi dell'Organo di controllo o di vigilanza dell'Ente mutuatario:

3) trasmissione delle copie dei provvedimenti di concessione dei mutui alle Prefetture, ai Ministeri ed ai vari organi di controllo degli enti mutuatari, ai fini dell'esercizio del loro potere autorizzativo;

4) trasmissione delle copie di cui al numero precedente agli organi statali od agli enti interessati, per gli adempimenti relativi alla malleveria prestata in relazione all'operazione di mutuo oppure alla cessione, a favore della Cassa mutuante, dei contributi e delle annualità concessi agli enti mutuatari;

5) richieste alle cooperative di adempimenti vari come quelli relativi al versamento delle quote per la manutenzione del fabbricato sociale e per l'assicurazione contro l'incendio;

6) richiesta alla Ragioneria centrale degli Istituti di previdenza di dati contabili in ordine alle operazioni di mutuo;

7) richieste di accertamenti ad altre divisioni della Direzione generale riguardanti l'esistenza di debiti per contributi o per rate di ammortamento a carico di enti mutuatari;

8) richieste, alle direzioni provinciali del Tesoro, di accertamenti in ordine alle situazioni contributive degli enti iscritti alle casse pensioni;

per i direttori di sezione in servizio presso la Divisione XXIII:

richiesta dei documenti necessari per la stipula dei mutui edilizi individuali;

per i direttori di sezione in servizio presso le Divisioni XXIV e XXV:

1) richieste di documenti, atti e notizie necessari per predisporre i provvedimenti relativi alle domande di sovvenzione, contro cessione del quinto della retribuzione;

2) richieste agli interessati della dichiarazione di accettazione dell'eventuale riduzione della quota di retribuzione da cedere o della durata di estinzione della sovvenzione, disposta dal Comitato delle sovvenzioni;

per i direttori di sezione in servizio presso le Divisioni XXVI e XXVII:

richieste di documenti e pareri tecnici relativi ad immobili, il cui acquisto è stato già deliberato dal Consiglio di amministrazione, sia nella fase pre-contrattuale che in quella di esecuzione del contratto;

richieste di accertamenti e di pareri tecnici in materia di gestione e manutenzione degli immobili;

per i direttori di sezione in servizio presso la Divisione XXVIII:

1) richieste all'Ufficio tecnico erariale di pareri concernenti domande di locazione di stabili per uso diverso da quello di abitazione o istanze di riduzione di canoni;

2) richieste di informazioni sul recapito e la situazione economica di ex locatari debitori nonchè sulla solvibilità degli aspiranti locatari di negozi;

3) intervento, nella stipulazione dei contratti di locazione, e firma dei medesimi, per delega del direttore generale, in rappresentanza della Cassa pensioni proprietaria.

Art. 6.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri di I, II e III classe della Direzione generale degli Istituti di previdenza sono:

A) comuni a tutti i consiglieri:

1) adempimenti istruttori disposti dagli organi superiori;

2) certificazioni e comunicazioni agli interessati dei provvedimenti definiti, per gli affari di competenza dell'ufficio o divisione presso cui prestano servizio;

3) rilascio di copie ed estratti di atti, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

B) in particolare, per i consiglieri in servizio:

presso la Divisione I:

1) comunicazioni al personale in servizio presso la Direzione generale dell'esito di domande di congedi straordinari o di aspettative o di sussidi, nonchè di ogni provvedimento riguardante il suo stato giuridico o il trattamento economico, comunicati dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Tesoro o dalle altre Amministrazioni di appartenenza;

2) rilascio di certificati di servizio;

presso la Divisione IV (sezione contenzioso):

comunicazioni, a richiesta degli interessati, sullo stato dei procedimenti contenziosi, quale risulta all'ufficio;

presso la Divisione VI:

1) comunicazioni agli Enti iscritti alla Cassa pensioni amministrate dalla Direzione generale o ad altri uffici circa la situazione debitoria degli enti stessi per contributi previdenziali;

2) certificazioni rilasciate agli Enti interessati oppure ad altri uffici in ordine alla estinzione di ruoli o di singole partite di contributi;

presso la Divisione VII:

comunicazioni agli enti interessati circa la situazione debitoria relativamente alle quote di ammortamento dei mutui;

presso la Divisione VIII:

1) comunicazioni al Centro meccanografico delle variazioni relative al carico delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione;

2) comunicazioni agli enti interessati circa la situazione debitoria relativamente alle quote di ammortamento delle sovvenzioni;

3) certificazioni relative al residuo debito per sovvenzioni;

presso le Divisioni IX, X, XI, XII e XVII:

1) comunicazioni agli enti e agli interessati sullo stato delle pratiche in trattazione ed in merito alle situazioni previdenziali e contributive;

2) certificazioni relative ai periodi di servizi assistiti da iscrizione ovvero riconosciuti o riscattati;

presso le Divisioni XIII, XIV, XV, XVI e XVIII:

1) comunicazione agli enti ed agli interessati dello stato delle pratiche in trattazione;

2) certificazioni relative ai trattamenti di quiescenza già definiti;

presso le Divisioni XIX e XX:

1) comunicazioni agli enti e agli interessati sulle situazioni previdenziali e contributive e sullo stato delle pratiche in trattazione;

2) certificazioni relative ai periodi già riconosciuti, riscattati o assistiti da iscrizione alle Casse ufficiali giudiziari ed insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate;

3) certificazioni relative a trattamenti di quiescenza già definiti a favore di iscritti alle suddette Casse;

presso le Divisioni XXI e XXII:

comunicazioni agli enti ed alle cooperative interessate dell'avvenuta emissione del provvedimento formale di concessione del mutuo;

presso le Divisioni XXIV e XXV:

certificazioni relative a sovvenzioni già concesse;

presso la Divisione XXVI:

1) comunicazioni alle parti interessate o ad altri uffici dello stato istruttorio delle pratiche relative ad investimenti immobiliari, già deliberati dal Consiglio di amministrazone;

2) certificazioni attestanti rapporti contrattuali già definiti;

presso la Divisione XXVII:

1) comunicazioni alle parti interessate o ad altri uffici di provvedimenti adottati in materia di gestione e manutenzione degli immobili;

2) certificazioni attestanti rapporti contrattuali già definiti;

presso la Divisione XXVIII:

certificazioni dell'avvenuta stipula dei contratti di locazione, per uso richiesta delle utenze ovvero di licenze di esercizio.

Art. 7.

Per le competenze non espressamente attribuite col presente decreto, sono da applicare le norme di cui agli articoli 154, 155, 156, 157, 158 e 159 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con l'osservanza, ove necessario, delle speciali norme che regolano le Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per notizia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(3715)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1965.

Disposizioni per l'attuazione da parte della Federazione italiana dei consorzi agrari dell'ammasso del vino prodotto nel comune di San Severo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Considerata la grave situzione venutasi a creare nel mercato del vino nella zona tipica di San Severo ove, in conseguenza delle avversità atmosferiche, si è avuta una produzione qualitativamente scadente che trova scarse possibilità di collocamento;

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere l'ammasso del vino di gradazione non superiore a gradi 10, prodotto da singoli produttori agricoli nel comune di San Severo, per favorire la difesa della economicità del prezzo e tonificare conseguentemente il mercato;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente fra l'altro, disposizioni per la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori che conferiscono il loro prodotto per la vendita collettiva, nonchè di contributi statali nelle spese complessive di gestione dell'ammasso;

Visto l'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961 con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la domanda avanzata dalla Federazione italiano dei consorzi agrari con la quale è stata chiesta la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione dell'ammasso volontario del vino di gradazione non superiore a 10 gradi ed idoneo alla distillazione, prodotto nel comune di San Severo e conferito da singoli produttori agricoli;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione dell'ammasso suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere a termini dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del vino di gradazione non superiore a 10 gradi, genuino ed idoneo alla distillazione, prodotto dai singoli produttori agricoli nel comune di San Severo, fino a 70.000 quintali di prodotto.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'ammasso, la Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi delle proprie attrezzature e di quelle dei Consorzi agrari provinciali.

Le norme in base alle quali debbono essere regolati i rapporti tra ente gestore e conferenti dovranno essere approvate preliminarmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo fino alla misura massima del 90 per cento nelle spese complessive di gestione per l'ammasso del prodotto di cui al precedente art. 1;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno.

Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva del l'operazione, sempre nella misura del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di lire 80.000.000.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a)* verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di L. 80.000.000.

Art. 3.

Ai singoli produttori agricoli che conferiscono all'ammasso volontario il prodotto di cui al precedente art. 1 sarà corrisposto all'atto del conferimento un acconto non inferiore a L. 550 a grado, franco cantina produttore.

Il finanziamento per la corresponsione dell'acconto di cui sopra deve essere assicurato mediante convenzioni con gli istituti di credito ad un tasso di interesse annuo netto non superiore di tre punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Le domande di partecipazione all'ammasso, nelle quali deve essere specificato la qualifica di produttore agricolo ed il quantitativo che si intende conferire, debbono essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Foggia entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Alle predette domande deve essere allegata la copia della denuncia di produzione dell'annata agraria 1964-1965 presentata a suo tempo all'Ufficio imposte di consumo di San Severo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è nominata una Commissione, con sede in Foggià presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, composta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura di Foggia, che la presiede, da un rappresentante dell'ente gestore, da un rappresentante della Sezione speciale per la riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise; da due rappresentanti delle organizzazioni agricole sindacali maggiormente rappresentative.

A tale Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) assistere l'ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento, la conservazione e la vendita del prodotto;

b) ripartire tra i produttori, sulla base delle domande presentate, il contingente di ammasso assegnato di q.li 70.000, dando le preferenze ai piccoli e medi produttori;

c) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere fra ente gestore e conferente anche per questo riguarda le caratteristiche che deve avere il vino, a norma dell'art. 1;

d) vistare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al successivo art. 6, accertandone e dichiarandone la rispondenza con gli effettivi conferimenti;

e) controllare che le spese di gestione siano contenute in limiti strettamente indispensabili;

f) esaminare e controllare il rendiconto finale di gestione.

Art. 6.

Ai fini dell'erogazione del contributo dello Stato disposto ai sensi del precedente art. 2 la Federazione italiana dei consorzi agrari, per la suddetta campagna di ammasso, deve:

a) fornire, entro tre mesi dall'esaurimento delle consegne alle distillerie del vino ammassato, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni gli elementi necessari per stabilire l'importo pro-quintale distintamente di tutte le spese generali e di amministrazione, in esse comprese quelle di assicurazione contro il furto e l'incendio, e delle spese per l'attuazione dell'ammasso (raccolta, trasporto, deposito, conservazione, analisi, ecc.);

b) dimostrare a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

c) fornire gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti, vistati dal presidente della Commissione di cui all'art. 5.

Art. 7.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, trascorsi due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, potrà concedere all'ente gestore acconti fino alla misura massima di L. 570 a quintale di vino conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti con l'indicazione del quantitativo conferito e vistati dal presidente della Commissione di cui all'art. 5, che dovrà accertare e dichiarare la rispondenza.

Art. 8.

Il pagamento dei contributi, per l'anzidetta gestione di ammasso, sarà disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli elementi e documenti forniti dalla Federazione italiana dei consorzi agrari ai sensi del precedente art. 6 sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

Art. 9.

Sul capitolo 5188/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1965, è impegnata la somma di L. 80.000.000 per la erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1965
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 190

(4885)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1965.

Disposizioni per l'attuazione da parte della Sezione speciale per la riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise dell'ammasso del vino prodotto nel comune di San Severo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Considerata la grave situazione venutasi a creare nel mercato del vino nella zona tipica di San Severo ove, in conseguenza delle avversità atmosferiche, si è avuta una produzione qualitativamente scadente che trova scarse possibilità di collocamento;

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere l'ammasso del vino di gradazione non superiore a gradi 10, prodotto da singoli produttori agricoli nel comune di San Severo, per favorire la difesa della economicità del prezzo e tonificare conseguentemente il mercato;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, fra l'altro, disposizioni per la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori che conferiscono il loro prodotto per la vendita collettiva, nonchè di contributi statali nelle spese complessive di gestione dell'ammasso;

Visto l'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la domanda avanzata dalla Sezione speciale per la riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise con la quale è stata chiesta la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione dell'ammasso volontario del vino di gradazione non superiore a 10 gradi ed idoneo alla distillazione, prodotto nel comune di San Severo e conferito da singoli produttori agricoli;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione dell'ammasso suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Sezione speciale per la riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise intesa ad ottenere a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per la attuazione dell'ammasso volontario del vino di gradazione non superiore a 10 gradi, genuino ed idoneo alla distillazione prodotto dai singoli produttori agricoli nel comune di San Severo, fino a 70.000 quintali di prodotto.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'ammasso, la Sezione speciale per la riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise è autorizzata ad avvalersi delle attrezzature delle proprie organizzazioni cooperativistiche.

Le norme in base alle quali debbono essere regolati i rapporti tra ente gestore e conferenti dovranno essere approvate preliminarmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sono concessi alla Sezione speciale per la riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise:

a) un contributo fino alla misura massima del 90 per cento nelle spese complessive di gestione per l'ammasso del prodotto di cui al precedente art. 1;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno.

Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura del 4 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di lire 80.000.000.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di L. 80.000.000.

Art. 3.

Ai singoli produttori agricoli che conferiscono all'ammasso volontario il prodotto di cui al precedente art. 1 sarà corrisposto all'atto del conferimento un acconto non inferiore a L. 550 a grado, franco cantina produttore.

Il finanziamento per la corresponsione dell'acconto di cui sopra deve essere assicurato mediante convenzioni con gli istituti di credito ad un tasso di interesse annuo non superiore di tre punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Le domande di partecipazione all'ammasso, nelle quali deve essere specificato la qualifica di produttore agricolo ed il quantitativo che si intende conferire, debbono essere presentate all'Ispettorato provinciale della agricoltura di Foggia entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Alle predette domande deve essere allegata la copia della denuncia di produzione dell'annata agraria 1964-65 presentata, a suo tempo, all'Ufficio imposte di consumo di San Severo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste è nominata una Commissione, con sede in Foggia, presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, composta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura di Foggia, che la presiede; da un rappresentante dell'ente gestore; da un rappresentante della Federazione italiana dei consorzi agrari; da due rappresentanti delle organizzazioni agricole sindacali maggiormente rappresentative.

A tale Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) assistere l'ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento, la conservazione e la vendita del prodotto;

b) ripartire tra i produttori, sulla base delle domande presentate, il contingente di ammasso assegnato di q.li 70.000, dando le preferenze ai piccoli e medi produttori;

c) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere fra ente gestore e conferente, anche per quanto riguarda le caratteristiche che deve avere il vino a norma dell'articolo 1;

d) vistare gli elenchi nominativi dei conferenti di cui al successivo art. 6, accertandone e dichiarandone la rispondenza con gli effettivi conferimenti;

e) controllare che le spese di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili;

f) esaminare e controllare il rendiconto finale di gestione.

Art. 6.

Ai fini dell'erogazione del contributo dello Stato disposto ai sensi del precedente art. 2 la Sezione speciale per la riforma fondaria in Puglia, Lucania e Molise, per la suddetta campagna di ammesso, deve:

a) fornire, entro tre mesi dall'esaurimento delle consegne alle distillerie del vino ammassato, al Ministero dell'argricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni gli elementi necessari per stabilire l'importo pro-quintale distintamente di tutte le spese generali e di amministrazione, in esse comprese quelle di assicurazione, contro il furto e l'incendio, e delle spese per l'attuazione dell'ammasso (raccolta, trasporto, conservazione, analisi, deposito, ecc.);

b) dimostrare a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

c) fornire gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti, vistati dal Presidente della Commissione di cui allart. 5.

Art. 7.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, trascorsi due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, potrà concedere all'ente gestore acconti fino alla misura massima di L. 570 a quintale di vino conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti con l'indicazione del quantitativo conferito e vistati dal presidente della Commissione di cui all'art. 5, che dovrà accertare e dichiarare la rispondenza.

Art. 8.

Il pagamento dei contributi, per l'anzidetta gestione di ammasso, sarà disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base agli elementi e documenti forniti dalla Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise ai sensi del precedente

art. 6 sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti delle gestioni di ammasso.

Art. 9.

Sul capitolo 5188-R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1965, è impegnata la somma di L. 80.000.000 per la erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italina.

Roma, addì 8 giugno 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1965
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 191

(4884)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona detta « Somasca » nel comune di Vercurago (Bergamo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 novembre 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona detta « Somasca » nel comune di Vercurago (Bergamo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Vercurago;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di cose di alto valore estetico e tradizionale per i richiami manzoniani e la presenza dei ruderi del castello detto dell'Innominato, appartenente alla provincia di Como, formando un quadro naturale di particolare bellezza per l'aspro dosso roccioso emergente dal fianco della collina, la tipica vegetazione del luogo, le caratteristiche costruzioni rustiche e la sequela di cappelle che portano all'Eremo di San Gerolamo: il tutto godibile da più punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Vercurago (Bergamo), cosidetta « Somasca » ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« confine con la provincia di Como; strada vicinale della Rocca; mappali 91, 90, 88, 109, 162, 139, 60, 789, 62, 760, 63, 46, 818, 24, 1117, 22, 21, 20 e 933; strada Emiliani Girolamo; mappali 522, 528, 537, 536; strada comunale per Somasca; via Novelli; mappali 400, 306, 661 e 646 ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Vercurago provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 giugno 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 1 - Adunanza del 29 novembre 1963

(*Omissis*).

1) VERCURAGO - Tutela paesistica della zona cosidetta « Somasca ».

Considerato che la zona detta « Somasca » in comune di Vercurago riveste importanza storica per i richiami manzoniani, per la presenza dei raduri del castello detto dell'Innominato, appartenente alla provincia di Como, e forma un quadro di particolare bellezza costituito dall'aspro dosso roccioso emergente dal fianco della collina, dalla tipica vegetazione del luogo, dalle caratteristiche costruzioni rustiche, dalla sequela di cappelle che portano all'Eremo di San Gerolamo;

Considerato che il tutto è visibile per chi percorre le strade circostanti e constatata la particolare caratteristica dell'agglomerato di case che sorgono ai piedi delle colline, dominato dal Santuario di San Gerolamo;

Vista la necessità di tutelare quanto sopra descritto da incontrollate costruzioni, affinchè non venga menomato nel suo quadro paesistico;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Delibera

all'unanimità e consenziente il sindaco di Vercurago rappresentato dal suo delegato sig. Mazzola Angelo, segretario, l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul complesso denominato « zona Somasca » nel comune di Vercurago, la cui area è racchiusa nei seguenti confini:

confine con la provincia di Como; strada vicinale della Rocca; mappali 91, 90, 88, 109, 162, 139, 60, 789, 62, 760, 63, 46, 818, 24, 1117, 22, 21, 20 e 933, strada Emiliani Gerolamo; mappali 522, 528, 536, strada comunale per Somasca, via Novelli; mappali 400, 306, 661 e 646.

(*Omissis*).

(4564)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1965.

Approvazione di tassi di premio, relativi ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia di Assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 119, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di Assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia di Assicurazione di Milano, con sede in Milano, in sostituzione degli analoghi di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 1962:

Tariffa n. 21, relativa all'assicurazione, a premio annuo di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (maschi e femmine);

Tariffa n. 22, relativa all'assicurazione, a premio annuo di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (maschi e femmine);

Tariffa n. 21/U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa n. 22/U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Roma, addì 21 giugno 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(4769)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1965.

Composizione del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Viste le leggi 14 novembre 1962, n. 1619 e 2 aprile 1964, n. 188;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, concernente la integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a fare parte del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche i signori:

Serrini prof. Giuseppe, presidente dell'Amministrazione provinciale di Ancona;

Ramazzotti prof. Giovanni, presidente dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

Pazzaglia avv. Azzolino, presidente dell'Amministrazione provinciale di Macerata;

Giuliani Lottaldo, presidente dell'Amministrazione provinciale di Pesaro Urbino;

Salmoni ing. Claudio, sindaco del comune di Ancona;

Bartolini avv. Sergio, sindaco del comune di Jesi;

Orciari rag. Giuseppe, sindaco del comune di Senigallia;

Culcasi dott. Filippo, commissario prefettizio del comune di Ascoli Piceno;

Agnozzi avv. Mario, sindaco del comune di Fermo;

Scipioni avv. Alfredo, sindaco del comune di San Benedetto del Tronto;

Ballesi avv. Elio, sindaco del comune di Macerata;

De Sabbata prof. avv. Giorgio, sindaco del comune di Pesaro;

Giovanetti ins. Rino, sindaco del comune di Fano;

Boidi avv. Mario, Fuà prof. Giorgio, Gara geom. Aurelio e Matteucci ing. Emilio, esperti;

Sparapani on.le avv. Enrico, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona;

Scipioni avv. Alfredo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno;

Perugini gr. uff. rag. Otello, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata;

Ronconi avv. Mario, presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro Urbino;

Rendola dott. ing. Homs, provveditore regionale alle Opere pubbliche per le Marche;

Corridoni prof. Luigi, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale delle Marche;

Gentili cav. uff. Vittorio, Levantesi Gianfranco, Marini Diomedi rag. Oscar e Verzelli Giorgio, rappresentanti dei lavoratori;

Corradini avv. Umberto, Bianchi ing. Roberto e Ravaioli ing. Angelo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Messi cav. Ferdinando e Gasperi Romano, rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti;

Campagnoli avv. Mario, rappresentante l'Ente provinciale per il turismo.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato l'avv. Mario Boidi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(4904)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1965.

Composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Viste le leggi 14 novembre 1962, n. 1619 e 2 aprile 1964, n. 188;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, concernente la integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a fare parte del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna i signori:

Vighi avv. Roberto, presidente dell'Amministrazione provinciale di Bologna;

Malaguti Flaviano, presidente dell'Amministrazione provinciale di Ferrara;

Mingozzi Enzo, presidente dell'Amministrazione provinciale di Forlì;

Morselli dott. Vittorino, presidente dell'Amministrazione provinciale di Modena;

Righi dott. Giuseppe, presidente dell'Amministrazione provinciale di Parma;

Giacoboni avv. Franco, presidente dell'Amministrazione provinciale di Piacenza;

Caletti Bindo Giacomo, presidente dell'Amministrazione provinciale di Ravenna;

Ferrari dott. Franco, presidente dell'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia;

Dozza Giuseppe, sindaco del comune di Bologna;

Ruggi Amedeo, sindaco del comune di Imola;

Ferrari avv. Giuseppe, sindaco del comune di Ferrara;

Missiroli prof. Icilio, sindaco del comune di Forlì;

Manuzzi rag. Antonio, sindaco del comune di Cesena;

Ceccaroni Walter, sindaco del comune di Rimini;

Triva ins. Rubes, sindaco del comune di Modena;

Losi Bruno, sindaco del comune di Carpi;

Baldassi Enzo, sindaco del comune di Parma;

Cerlesi dott. Giovanni, sindaco del comune di Piacenza;

Benelli prof. Bruno, sindaco del comune di Ravenna;

Assirelli Elio, sindaco del comune di Faenza;

Guerrini Adriano, sindaco del comune di Lugo;

Bonazzi avv. Enzo, sindaco del comune di Reggio Emilia;

Gambusi dott. Giovanni, Gorrieri avv. Ermanno, Gualtieri dott. Libero e Salvarani arch. Eugenio, esperti;

Stagni prof. ing. Ernesto, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna;

Sgarbanti dott. prof. Romeo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara;

Zambelli gr. uff. Evaristo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì;

Leonelli dott. Claudio, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena;

Bertolini dott. Mario, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma;

Montagna rag. Carlo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza;

Cavalcoli rag. Luciano, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna;

Degola dott. ing. Giorgio, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia;

Sica dott. Gherardo, provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna;

Amaducci dott. prof. Mario, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale dell'Emilia-Romagna;

Daneo Camillo, Della Croce dott. Luigi e Taliani rag. Vitaliano, rappresentanti dei lavoratori;

Balestrieri dott. rag. Arturo, Tavella dott. Vittorio e Gnudi Giorgio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Cristofori dott. Nino e Ferrari Azzio, rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato l'architetto Eugenio Salvarani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(4905)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1965.

Composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Viste le leggi 14 novembre 1962, n. 1619 e 2 aprile 1964, n. 188;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, concernente la integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a fare parte del Comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte i signori:

Oberto Tarena avv. Giovanni, presidente dell'Amministrazione provinciale di Torino;

Sisto prof. Giovanni, presidente dell'Amministrazione provinciale di Alessandria;

Andriano dott. Pietro, presidente dell'Amministrazione provinciale di Asti;
Falco dott. Giovanni, presidente dell'Amministrazione provinciale di Cuneo;
Menotti avv. Natale, presidente dell'Amministrazione provinciale di Novara;
Corradino prof. Luigi, presidente dell'Amministrazione provinciale di Vercelli;
Grosso prof. Luigi, sindaco del comune di Torino;
Calleri dott. Edoardo, sindaco del comune di Moncalieri;
Bernardi ins. Aurelio, sindaco del comune di Pinerolo;
Abbiati prof. Amaele, sindaco del comune di Alessandria;
Tartara Luigi, sindaco del comune di Casale Monferrato;
Giraudi dott. Giovanni, sindaco del comune di Asti;
Del Pozzo prof. Mario, sindaco del comune di Cuneo;
Masciadri prof. Cornelio, sindaco del comune di Novara;
Ammenti dott. Stefano, sindaco del comune di Verbania;
Buffa prof. Baldassare, sindaco del comune di Vercelli;
Borri Brunetto dott. Franco, sindaco del comune di Biella;
Renacco dott. prof. Nello, Lombardini prof. Siro, Vaccarino dott.ssa Lelia e Mazzoli dott. Enea;
Vitelli dott. Giovanni Maria, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;
Illario gr. uff. rag. Luigi, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Alessandria;
Marte Ercole, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti;
Chiesa dott. Giuseppe, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo;
Spalla Ettore, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara;
Vaglio gr. uff. geom. Rubens, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli;
Angius dott. Ermete, provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte;
Modena prof. Augusto, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale del Piemonte;
Petrucci dott. Giovanni, Genisio Michele e Raffo Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;
Bosso sen. ing. Giacomo, Bartieri dott. agr. Enrico e Rambaldi dott. Roberto, rappresentanti dei datori di lavoro;
Menozzi dott. Stanislao e Milani Giuseppe, rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti.

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato il dottor prof. Nello Renacco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 luglio 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(4903)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1965.

Autorizzazione alla Società « River Thames Insurance Company Limited », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Padova, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami: furti, incendio, infortuni, trasporti, cristalli e la riassicurazione negli stessi rami.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « River Thames Insurance Company Limited », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Padova, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: furti, incendio, infortuni, trasporti, cristalli e la riassicurazione negli stessi rami:

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza e in particolare le condizioni di esercizio di cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « River Thames Insurance Company Limited », con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Padova, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami: furti, incendio, infortuni, trasporti, cristalli e la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 8 luglio 1965

(4892) *Il Ministro*: LAMI STARNUTI

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1965.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto;

Ritenuta la necessità di sostituire il dott. Libero Gualtieri, nominato quale esperto nel Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Calogero Muscarà è chiamato a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto, quale esperto, in sostituzione del dottor Libero Gualtieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(4906)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Fonte Rosa, con sede in Manfredonia, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dalla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Fonte Rosa, con sede in Manfredonia, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 nella provincia di Foggia.

Detta Cooperativa è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 12.500 (dodicimilacinquecento), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4754)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Mezzana Grande, con sede in Biccari, provincia di Foggia, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dalla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Mezzana Grande, con sede in Biccari, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 nella provincia di Foggia.

Detta Cooperativa è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 10.000 (diecimila), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4755)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Posta Milena, con sede in San Nicandro Garganico, provincia di Foggia, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dalla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Posta Milena, con sede in San Nicandro Garganico, provincia di Foggia, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, la attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 nella provincia di Foggia.

Detta Cooperativa è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 10.000 (diecimila), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4756)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Gannano, con sede in Stigliano, provincia di Matera, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dalla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Gannano, con sede in Stigliano, provincia di Matera, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 nella provincia di Matera.

Detta Cooperativa è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 17.200 (diciassettemiladuecento), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4757)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Terzo Cavone, con sede in Montalbano Jonico, provincia di Matera, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dalla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Terzo Cavone, con sede in Montalbano Jonico, provincia di Matera, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 nella provincia di Matera.

Detta Cooperativa è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 18.000 (diciottomila), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4750)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Figurella, con sede in Torremaggiore, provincia di Foggia, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dalla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Figurella, con sede in Torremaggiore, provincia di Foggia, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 nella provincia di Foggia.

Detta Cooperativa è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 16.700 (sedimilasettecento), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4751)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Civitate, con sede in San Paolo Civitate, provincia di Foggia, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dalla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Civitate, con sede in San Paolo Civitate, provincia di Foggia, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 nella provincia di Foggia.

Detta Cooperativa è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 15.000 (quindicimila), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4752)

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Palmori, con sede in Lucera, provincia di Foggia, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 28 giugno 1965, è stata accolta la domanda presentata dalla Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Palmori, con sede in Lucera, provincia di Foggia, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 nella provincia di Foggia.

Detta Cooperativa è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 14.000 (quattordicimila), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(4753)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Ottoville - Bastia di Rovolon (Padova)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11650, in data 5 luglio 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Ottoville con sede in Bastia di Rovolon (Padova), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 10 agosto 1963.

(4813)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza

Con decreto de Ministro per i lavori pubblici n. 6574, in data 2 luglio 1965, il prof. Giuseppe Covelli e il sig. Aniello Onorati sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza.

(4817)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 giugno 1965, il comune di Pianopoli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.230.264, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4814)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola « La Libertà », con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 giugno 1965, i poteri conferiti al p. a. geom. Vincenzo Bonvicini, commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Libertà », con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia) sono stati prorogati fino al 28 dicembre 1965.

(4820)

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Nuova Italia », con sede in Gaeta (Latina)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1965, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Nuova Italia », con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 21 novembre 1958, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Raffaele Perrone residente in Gaeta.

(4822)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Corso dei cambi del 15 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,73	624,73	624,68	624,72	624,70	624,72	624,715	624,75	624,72	624,75
$ Can.	576 —	576 —	576 —	576,10	575,50	576,10	575,92	576,05	576,10	576 —
Fr. Sv.	144,30	144,27	144,31	144,315	144,30	144,30	144,295	144,30	144,30	144,30
Kr. D.	90,12	90,11	90,08	90,11	90,10	90,12	90,10	90,12	90,12	90,12
Kr N.	87,32	87,32	87,36	87,32	87,30	87,32	87,31	87,32	87,32	87,32
Kr Sv.	120,93	121,02	121 —	121 —	120,80	120,95	120,99	120,90	120,95	120,95
Fol.	173,47	173,49	173,51	173,48	173,45	173,50	173,45	173,47	173,50	173,50
Fr B.	12,58	12,588	12,59	12,5870	12,58	12,58	12,588	12,60	12,58	12,59
Franco francese	127,50	127,50	127,50	127,49	127,50	127,51	127,495	127,50	127,51	127,50
Lst.	1743,43	1743,35	1743,25	1743,25	1743,25	1743,50	1743,40	1743,45	1743,50	1743,45
Dm. occ.	156,01	155,98	155,98	155,97	155,95	156 —	155,97	156,02	156,01	156 —
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,215	24,21125	24,20	24,21	24,2125	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,74	21,73	21,745	21,88	21,74	21,7425	21,75	21,74	21,75

Media dei titoli del 15 luglio 1965

Rendita 5 % 1935	101,05
Redimibile 3,50 % 1934	96,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1965

1 Dollaro USA	624,717
1 Dollaro canadese	576,01
1 Franco svizzero	144,305
1 Corona danese	90,105
1 Corona norvegese	87,315
1 Corona svedese	120,995
1 Fiorino olandese	173,465
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,192
1 Lira sterlina	1743,325
1 Marco germanico	155,97
1 Scellino austriaco	24,212
1 Escudo Port.	21,744

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli *effetti di diploma originale* di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Renato Morisio, nato a Torino il 20 novembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, rilasciatogli dalla Università di Torino il 4 maggio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(4772)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Dispone:

La signora Stefanini Anna detta Annetta è confermata presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1965

Il Governatore: CARLI

(4901)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna;

Dispone:

Il comm. Angelo Cantarelli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Colorno (Parma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1965

Il Governatore: CARLI

(4902)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli a due borse di studio per il perfezionamento in metodologia della progettazione presso il corso di perfezionamento in infrastrutture aeronautiche della Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 20 giugno 1956, n 612, concernente le norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a due borse di studio di L. 1.000.000 ciascuna a favore di due ingegneri o architetti, cittadini italiani, che intendano perfezionarsi nelle applicazioni dei nuovi metodi di progettazione sistematica ai problemi delle infrastrutture aeroportuali o dell'edilizia militare o industriale presso il corso di perfezionamento in infrastruttura aeronautica della Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli.

Le borse anzidette saranno usufruite dagli interessati durante l'anno accademico dal 1° ottobre 1965 al 31 luglio 1966.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno conseguito la laurea in ingegneria o in architettura presso una delle Università od Istituti superiori italiani.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale dei servizi amministrativi - Divisione 2ª, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda debbono essere indicati: cognome e nome del candidato, data e luogo di nascita e domicilio.

Ciascuna domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea in ingegneria o architettura con i voti riportati nel triennio di applicazione e nel biennio propedeutico;

b) titoli accademici (diplomi, copie autentiche o certificati);

c) eventuali altri titoli in possesso del candidato.

La firma del candidato in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario del luogo di residenza.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per la difesa ed è costituita da un ufficiale generale del G.A.r.i., presidente, da tre ufficiali superiori del G.A.r.i. e da un professore universitario designato dalla Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, membri; segretario, senza voto, un funzionario del Ministero della difesa-Aeronautica con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 5.

Il concorso è per titoli. La Commissione potrà, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, invitare i candidati ad un colloquio.

Art. 6.

Al termine dei suoi lavori la Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti: sono idonei coloro che abbiano conseguito almeno 8/0 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 7.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni venti dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati debbono far pervenire al Ministero - Direzione generale dei servizi amministrativi - Divisione 2ª, il certificato di nascita oppure l'apposito modulo previsto dall'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante data e luogo di nascita.

Art. 8.

Le borse sono conferite dal Ministero ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili per rinunzia dei vincitori o per altro motivo sono assegnate ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex aequo la precedenza è determinata con i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettare.

Art. 9.

I vincitori delle borse sono tenuti:

a) a seguire il corso di perfezionamento in infrastrutture aeronautiche (qualora non abbiano già conseguito il relativo diploma nei precedenti anni accademici);

b) a seguire il corso di metodologia della progettazione a forze strutturali dell'architettura complementare al corso di perfezionamento;

c) ad effettuare una ricerca originale su argomento inerente alla progettazione sistematica, presso la cattedra di costruzioni edili della Facoltà di ingegneria di Napoli.

Art. 10.

Le borse di studio potranno essere sospese a giudizio del Ministero della difesa, su proposta del Consiglio direttivo del corso, e destinate a favore di altri candidati che seguono in graduatoria, qualora gli assegnatari venissero a rendersene immeritevoli per scarsa diligenza o abbandonassero il regolare corso di studio.

Art. 11.

Il pagamento delle borse viene effettuato ratealmente come segue:

a) in dieci rate mensili da L. 70.000 ciascuna, subordinatamente alla attestazione di frequenza o profitto rilasciata dal professore ufficiale di costruzioni edili della Facoltà di ingegneria di Napoli;

b) un'ultima rata di L. 300.000 una volta completata la ricerca assegnata, di cui alla lettera *c*) dell'art. 9.

Il godimento della borsa avrà inizio dal 1° ottobre 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 maggio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1965
Registro n. 20 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 11

(4705)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pompei.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 11 settembre 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pompei;

Visto il decreto ministeriale in data 16 giugno 1965, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pompei, nell'ordine appresso indicato:

1.	Conte dott. Egidio	punti 85,02	su 132
2.	Falconio dott. Diomede	» 80,20	»
3.	Laudante dott. Carmine	» 77,28	»
4.	Ronza dott. Vincenzo	» 76,59	»
5.	Ferrigni dott. Giovanni	» 75 —	»
6.	Palatiello dott. Vincenzo	» 74,69	»
7.	Cacciatore dott. Vincenzo	» 74,65	»
8.	Magli Francesco	» 74 —	»
9.	Ruggieri dott. Angelantonio	» 73,95	»
10.	Calvano Carlo	» 73,58	»
11.	Napoleone dott. Bruno	» 73,57	»
12.	Pacileo dott. Vincenzo	» 73,51	»
13.	Milazzo dott. Andrea	» 73,27	»
14.	Manfredi dott. Francesco	» 73,22	»
15.	Romano dott. Francesco, art. 4 legge 8 settembre 1954, n. 748	» 73,14	»
16.	Uasone dott. Edoardo	» 73,14	»
17.	Coppa dott. Gerardo	» 72,92	»
18.	Conti dott. Alfonso	» 72,64	»
19.	Simeone dott. Mariangelo	» 71,86	»
20.	Buono dott. Raffaele	» 71,79	»
21.	Rocchi dott. Carlo	» 71,36	»
22.	Romano dott. Giacomo	» 71,34	»
23.	Specchio dott. Franco	» 71,22	»
24.	Fuscà dott. Cesare	» 70,78	»
25.	Centro dott. Francesco Saverio	» 70,50	»
26.	Cormio dott. Salvatore	» 70,16	»
27.	Colonna Giovanni	» 70 —	»
28.	Lebuis dott. Assuero	» 69,79	»
29.	Calistri dott. Umberto	» 69,72	»
30.	Finarelli dott. Arnaldo	» 69,42	»
31.	Di Mauro dott. Giuseppe	» 69,38	»
32.	Medicamento dott .Umberto	» 69,35	»
33.	Coverlizza dott. Mario	» 69,22	»
34.	Albano dott. Benedetto	» 69,19	»
35.	Vaccarella dott. Giuseppe	» 69,08	»
36.	Cusumano dott. Lorenzo	» 68,60	»
37.	Bussotti dott. Bosone	» 68,50	»
38.	Verga dott. Vincenzo	» 68,16	»
39.	Vetta dott. Pasquale	» 68 —	»
40.	Pittà dott. Giuseppe	» 67,96	»
41.	Visioli dott. Lino	» 67,20	»
42.	Scolari dott. Giovanni	» 67,18	»
43.	Gasponi Vittorio	» 67,10	»
44.	Spani dott. Tommaso	» 67,06	»
45.	Tobia Pietro	» 66,66	»
46.	Petronio Bartolomeo	» 66 —	»
47.	Mèndillo dott. Alfredo	» 65,70	»
48.	Felice dott. Pio	» 65,12	»
49.	Salzano dott. Antonio	» 65 —	»
50.	Mastrangelo Domenico	» 64,80	»
51.	Ventura dott. Alfredo	» 64,77	»
52.	Catalano Francesco	» 64,70	»
53.	Bartelloni dott. Manlio	» 64,36	»
54.	Bortone Cesare	» 64,26	»
55.	Romano dott. Pasquale	» 64,06	»
56.	Tricomi Quintino	» 63,50	»
57.	Preteroti Bruno	» 62,66	»
58.	Crisopulli dott. Domenico	» 62,52	»
59.	Caizzi Gaetano	» 62,33	»
60.	Pastore dott. Ettore	» 62,31	»
61.	Bartolomei Adelmo	» 61,87	»
62.	Trapani Leopoldo	» 61,56	»
63.	Tucci Ugo	» 60,50	»
64.	Pellei Athos	» 60,16	»
65.	Magnani Giovanni	» 59,87	»
66.	Perruggino Giovanni	» 56,60	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4766)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 25 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1964, registro n. 68, foglio n. 153, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Veduto il decreto ministeriale 8 gennaio 1965, in corso di registrazione alla Corte dei conti, concernente la costituzione della Commissione esaminatrice del concorso in parola;

Veduta l'acclusa lettera, in data 31 gennaio 1965, con la quale il prof. Ignazio Baldelli, ordinario di storia della grammatica e della lingua italiana presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma, ha comunicato di non poter accettare la nomina a membro della Commissione stessa per impegni in altre Commissioni;

Decreta:

In sostituzione del prof. Ignazio Baldelli, rinunciatario, è chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse il prof. Eugenio Dupré, ordinario di storia presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1965
Registro n. 33, foglio n. 347

(4834)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 424 del 27 febbraio 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Cerignola, Foggia, e Sant'Agata di Puglia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 865 del 10 maggio 1965;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alla premessa:

1.	Binosi Ulisse	punti 83,571
2.	Grimaldi Antonio	» 78,250
3.	Bove Domenico	» 76,695
4.	Tripaldi Nicola Maria	» 75,390
5.	D'Apolito Stefano	» 73,010
6.	Pacifico Carmine	» 72,218
7.	Palma Giuseppe	» 72,180
8.	Querques Pompeo	» 70,300
9.	Ronchi Sabino	» 69,440
10.	Cestone Antonio	» 68,550
11.	Trotta Salvatore	» 67,700
12.	Allegra Pietro	» 65,785
13.	Puccini Vezio	» 63,290
14.	Marchetti Luca	» 62,580
15.	Volpe Benvenuto	» 61,050
16.	Cariglia Filomeno	» 60,390
17.	D'Aiuto Ludovico	» 58,400
18.	Buono Ferruccio	» 55,995
19.	Santoro Michele	» 55,500
20.	Galantino Giovanni	» 55,130
21.	Ventriglia Carmine	» 55 —
22.	Cornacchia Luigi	» 54,210
23.	Del Po Pietro	» 54 —
24.	Roselli Nicola	» 52,185
25.	Cappiello Renato	» 49 —
26.	Calitri Vito	» 48,405
27.	Troncone Antonio	» 48 —
28.	Petroni Eduardo	» 45,913
29.	Beverelli Raffaele	» 42 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 1° luglio 1965

Il veterinario provinciale: TASSELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1140 di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Cerignola, Foggia e Sant'Agata di Puglia;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Binosi Ulisse: Cerignola;
2) Grimaldi Antonio: Foggia;
3) Bove Domenio: Sant'Agata di Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 1° luglio 1965

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(4693)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.